



COMUNE DI COLCERESA

PROVINCIA DI VICENZA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI LOCALI COMUNALI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 11 del 07/04/2021

Sommario

Art. 1 - FINALITA'	1
Art. 2 – ATTUAZIONE.....	1
Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI.....	1
Art. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI	1
Art. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO.....	1
Art. 6 – USO OCCASIONALE DEI LOCALI.....	1
Art. 7 – USO CONTINUATIVO DEI LOCALI.....	2
Art. 8 – OBBLIGHI	2
Art. 9 – RIMBORSI SPESE.....	3
Art. 10 – AGEVOLAZIONI.....	3
Art. 11 – COPERTURA ASSICURATIVA.....	3
Art. 12 – RESPONSABILITA' E CONTROLLI.....	3
Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE	4

Art. 1 - FINALITA'

1. Il Comune di Colceresa al fine di garantire il concorso della comunità all'azione amministrativa valorizza le libere forme associative.
2. Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni che operano nel settore sociale, culturale, sanitario e assistenziale, ambientale, dello sport, del turismo, della promozione del benessere della popolazione, della promozione e della crescita della persona e comunque tutte quelle che si ispirano agli ideali di volontariato sia singolo che associato nelle diverse forme, come previsto dalle vigenti leggi sul volontariato.

Art. 2 – ATTUAZIONE

1. Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo, il Comune mette a disposizione in forma sia occasionale che continuativa i locali di proprietà comunale indicati al successivo art. 3.

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE DEI LOCALI

1. La Giunta Comunale determinerà con proprio provvedimento i locali comunali oggetto di concessione per l'utilizzo da parte di terzi

Art. 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. I locali di cui all'art. 3 sono messi a disposizione di associazioni, gruppi, parrocchie, comitati, enti e singoli cittadini, con priorità per quelle iscritte all'Albo delle Associazioni. Condizione essenziale è che l'utilizzo sia conforme a quanto stabilito dal presente regolamento in ordine alla destinazione dei vari locali e che le attività svolte siano attinenti alle finalità generali di interesse territoriale e non abbiano scopi commerciali e/o privati.
2. Tutti i frequentanti, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad un corretto comportamento e all'osservanza del presente regolamento, pena l'allontanamento dalle attività e fatta salva, per casi particolarmente gravi, la relativa segnalazione ai competenti organi di P.S.

Art. 5 – MODALITA' DI UTILIZZO

1. Il Comune mette a disposizione i locali di cui all'art. 3 in forma occasionale o continuativa con la precisazione che i plessi scolastici saranno concessi solamente al di fuori dell'orario scolastico, previo nulla-osta dell'Istituto Comprensivo e con le modalità previste da apposita convenzione stipulata tra gli Enti pubblici.
2. Partiti, gruppi politici o sindacali potranno usufruire dei beni solo in forma occasionale, con esclusione dei locali adibiti ad uso scolastico.

Art. 6 – USO OCCASIONALE DEI LOCALI

1. L'uso occasionale (da intendersi esaurito nell'arco massimo di una giornata) è concesso dal Responsabile del Servizio previa istanza scritta da presentarsi almeno 3 giorni prima della manifestazione/riunione sul modulo predisposto dall'ufficio, nel quale il Presidente o

responsabile del gruppo deve indicare le proprie generalità, l'uso che intende fare del bene, il giorno e l'orario di utilizzo, l'impegno a riconsegnarlo pulito e in perfetto ordine ed efficienza, le modalità di consegna e ritiro delle chiavi e previo eventuale versamento di rimborso spese e cauzione.

2. In caso di più richieste per lo stesso giorno e per l'utilizzo dello stesso bene si soddisferà la domanda presentata da soggetti iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni o, in caso di ulteriore parità, la domanda presentata per prima, salvi gli accordi tra i vari richiedenti, con precedenza comunque per le riunioni programmate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 7 – USO CONTINUATIVO DEI LOCALI

1. L'uso continuativo dei locali messi a disposizione è concesso con provvedimento del Responsabile del servizio, di norma per un periodo di anni 1 rinnovabile.
2. L'uso continuativo dei locali messi a disposizione per periodi superiori a 1 anno è valutato dalla Giunta Comunale e concesso mediante stipula di apposita convenzione.
3. L'istanza scritta deve essere presentata, di norma, almeno 30 giorni prima, sul modulo predisposto dall'ufficio, da parte del Presidente o Responsabile del gruppo.
4. Per l'utilizzo dei locali da parte dei gruppi per attività sportiva, la domanda deve essere presentata entro il 31 luglio di ogni anno al fine della predisposizione del calendario delle attività sportive.

Art. 8 – OBBLIGHI

1. I beni oggetto della concessione in uso sono consegnati nello stato d'uso in cui si trovano ed al termine devono essere riconsegnati puliti, in perfetto ordine e nello stesso stato in cui sono stati consegnati, liberi da ogni cosa di proprietà del concessionario. Qualora i locali fossero lasciati sporchi, con le finestre aperte, con le luci e/o gli impianti accesi, si provvederà ad addebitare al richiedente le conseguenti spese ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.
2. E' fatto divieto di utilizzare i beni per usi diversi da quelli consentiti con il provvedimento di concessione. E' fatto altresì obbligo di condurre le attività nel più assoluto rispetto della moralità pubblica, correttezza e riservatezza nei confronti di chiunque.
3. Il concessionario assume personalmente e solidamente la responsabilità, per la durata della concessione in uso dei locali comunali, dei beni mobili e delle attrezzature esistenti all'interno dei locali stessi ed è tenuto ad adoperarsi affinché non vengano recati danni di sorta alcuna.
4. Il concessionario si assume, altresì, la responsabilità verso l'ente per le persone, animali e/o cose che dovessero essere introdotte, anche da terzi, nel locale nel periodo di concessione.
5. Qualsiasi danno arrecato all'immobile, agli arredi od alle attrezzature, deve essere immediatamente rifuso dal concessionario previa definizione dell'ammontare da parte dell'Amministrazione comunale su stima peritale effettuata in contraddittorio.
6. Le modifiche e le migliorie degli impianti, con le relative spese in conto capitale, sostenute dal concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Giunta Comunale e le opere saranno considerate proprietà del Comune.
7. La concessione potrà essere immediatamente revocata a fronte di inadempienze da parte del concessionario.
8. Lo stato dei luoghi dei locali concessi in uso non dovrà in ogni caso essere alterato, pena l'obbligo del ripristino immediato degli stessi a carico del concessionario.

Art. 9 – RIMBORSI SPESE

1. La Giunta Comunale stabilirà con proprio provvedimento:
 - L'ammontare del rimborso spese per l'uso continuativo dei locali di cui all'art. 3;
 - L'ammontare del rimborso spese per l'uso occasionale dei locali di cui all'art. 3 da parte di gruppi ed associazioni non iscritti all'albo comunale delle associazioni;
 - L'importo della cauzione per l'uso dei locali;
 - L'Amministrazione Comunale, a fronte di tale rimborso, assume a proprio carico le spese di illuminazione e riscaldamento, nonché le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione.
2. Restano a carico e a cura degli utilizzatori gli oneri per la pulizia dei locali. Eventuali modalità di sanificazione saranno stabilite con apposito provvedimento dell'amministrazione e comunicate agli utilizzatori.
3. Per l'uso continuativo i richiedenti dovranno versare un importo a titolo di acconto almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività e presentare all'ufficio l'attestazione del pagamento. Il saldo sarà effettuato al termine del periodo di utilizzo.

Art. 10 – AGEVOLAZIONI

1. I locali saranno concessi gratuitamente per le iniziative proposte dai gruppi consiliari.
2. Potranno inoltre essere concessi in uso gratuito o agevolato i locali per riunioni, assemblee pubbliche o corsi che abbiano il patrocinio dell'Amministrazione Comunale. Per tali iniziative nella richiesta il promotore deve evidenziare l'effettiva assenza di lucro ed indicare i costi di accesso stabiliti.
3. L'uso continuativo delle sale associazioni è concesso gratuitamente, previo pagamento della sola cauzione, a gruppi ed associazioni iscritti all'Albo comunale delle Associazioni.
4. Le modalità di concessione gratuita dei locali nonché agevolazioni per uso temporaneo potranno essere regolate con provvedimento di Giunta Comunale.

Art. 11 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. Fatta salva la copertura assicurativa fornita dalla polizza stipulata dall'Ente sul proprio patrimonio e per le proprie attività, è data delega alla Giunta Comunale di richiedere al concessionario apposita copertura assicurativa RCT qualora ne rilevi la necessità e l'interesse pubblico.

Art. 12 – RESPONSABILITA' E CONTROLLI

1. Il Comune di Colceresa resta esonerato, ad ogni effetto, da qualsiasi responsabilità diretta o indiretta in ordine allo svolgimento di qualsiasi incontro o manifestazione organizzato da terzi nei propri locali.
2. L'Amministrazione Comunale può in qualsiasi momento e per proprie motivate esigenze d'istituto, con particolare riferimento alla normativa prevista dalla legge 24.02.1992, n. 255 in materia di Protezione Civile, disporre per se stessa l'utilizzo dei beni concessi a terzi.
3. L'Amministrazione Comunale, mediante proprio personale, si riserva il diritto di controllare in qualsiasi momento che nelle sale comunali sia sempre tutto in perfetto stato d'uso.

4. I terzi autorizzati, nell'utilizzo dei locali, sono tenuti ad osservare le prescrizioni del Regolamento UE 679/16 e della ulteriore normativa in materia di protezione dei dati personali, ponendo in essere tutti gli adempimenti correlati di loro competenza.

Art. 13 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
